



VERBALE N. 1

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI CONSIP S.P.A., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA, TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA DELLE SEDI DI UNIONCAMERE - CIG 98334904A8

Nell'anno duemilaventitre, il giorno 12 giugno, alle ore 12.00, attraverso procedura telematica in piattaforma Acquisti in rete PA - MEPA

P R E M E S S O C H E

- con determinazione n. 67 del 14 marzo 2023 il Vice-Segretario Generale – Dott. Alberto Caporale ha disposto l'avvio di una indagine di mercato tramite pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse per la realizzazione dei servizi di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza delle sedi di Unioncamere per l'importo di € 572.356,20, oltre IVA ed eventuali opzioni;
- l'avviso e gli allegati sono stati pubblicati sul sito di Unioncamere nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" per un periodo di giorni quindici a decorrere dalla data di pubblicazione del 14 marzo 2023;
- entro il termine, inizialmente fissato al 29 marzo 2023, non sono pervenute manifestazioni di interesse e, pertanto, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse medesime;
- con determinazione a contrarre n. 95 del 3 aprile 2023 il Vice-Segretario Generale – Dott. Alberto Caporale ha disposto, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, di riaprire fino al 23 aprile 2023 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata
- entro il termine del 23 aprile 2023 sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici indicati nel verbale del RUP, come indicate nel verbale n. 1 redatto in data 24 aprile 2023;
- con successivo verbale n. 2 del 2 maggio 2023 il RUP, dato atto che entro il termine perentorio indicato nella nota prot. n. 0010858/ U del 26 aprile 2023 l'operatore economico AMT Dual Service S.r.l., ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione documentale inviata da Unioncamere ed ha invitato al prosieguo della procedura tutti gli operatori economici indicati nel verbale del 24 aprile ad eccezione della AMT Dual Service S.r.l.;
- che in data 18/05/2023 è stata avviata in piattaforma MEPA la RDO n. 3574650, invitando a partecipare gli operatori rispondenti all'avviso di manifestazione d'interesse in possesso dei prescritti requisiti, ed in particolare:

1. PRESTIGE SRL partita (P.I.V.A. 07177961211)
2. Coopservice S. Coop. p. A. (P. I.V.A. 00310180351)
3. Cosmopol Security S.p.A (P. I.V.A. 01125371003)
4. ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. (P. I.V.A. 11900311009)
5. SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L. (P. I.V.A. 13115671003)
6. Union Security Spa (P.I.V.A. 05518400634)
7. Securpool s.r.l. (P. I.V.A. 01860390564)



8. Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. (P. I.V.A. 00780120135)
9. SICURITALIA IVRI SpA (P. I.V.A. 07897711003)
10. T&R SECURITY SERVICE S.r.l. (P. I.V.A. 14600031000)
11. Mondialpol Security S.p.A. (P. I.V.A. 02644430825)

- che entro il termine delle ore 10.00 del 12 giugno 2023 sono regolarmente pervenute, in formato telematico attraverso la sopracitata piattaforma, le offerte dei seguenti n. 6 operatori economici:

1. T & R SECURITY SERVICE S.R.L., offerta pervenuta in data 10/06/2023, alle ore 11:21;
2. UNION SECURITY SPA offerta pervenuta in data 08/06/2023, alle ore 11.59;
3. SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL offerta pervenuta in data 09/06/2023 alle ore 14.52;
4. COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI offerta pervenuta in data 11/06/2023 alle ore 10:27;
5. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. offerta pervenuta in data 12/06/2023 alle ore 09:03;
6. URBE VIGILANZA S.P.A. offerta pervenuta in data 12/06/2023 alle ore 09:11.

Tutto ciò premesso,

Il Responsabile unico del procedimento, Dott. Alberto Caporale coadiuvato dall'Ufficio Affari generali e provveditorato, alle ore 12.30 procede in seduta pubblica:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché a controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema;
- ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione appaltante né ai concorrenti;
- all'apertura della Documentazione amministrativa telematica di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal parag. 10 e 11 della Lettera di Invito, per controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e per verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel paragrafo 12 della medesima Lettera ed eventualmente ad attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Ai fini della valutazione di completezza, il Responsabile Unico del Procedimento procede a verificare lo "stato di consistenza" ovvero quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente nella Documentazione amministrativa.

Ai fini della valutazione della conformità, il Responsabile Unico del Procedimento procede a verificare che ciascun documento allegato sia prodotto e compilato in maniera completa e conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito e che il concorrente dichiari il possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della presentazione delle domande di partecipazione le Stazioni appaltanti accettano il DGUE, che *"consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83"*. Le Stazioni appaltanti sono tenute a verificare la completezza e la conformità di quanto autodichiarato nel DGUE dall'operatore economico, incombendo sulle stesse un onere di verifica documentale soltanto ad aggiudicazione avvenuta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2675 del 5 giugno 2017; ANAC, Comunicato dell'8 novembre 2017; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1730 del 18



marzo 2019; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, n. 1601 del 16 ottobre 2019; T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 703 del 14 ottobre 2021).

La verifica ha evidenziato la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti e il possesso dei requisiti di qualificazione, ad eccezione dei seguenti operatori economici rispetto ai quali la verifica ha evidenziato:

- 1) UNION SECURITY SPA: è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento;
- 2) COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI: è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento;
- 3) VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.: è stata rilevata la mancata compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II (Informazioni sull'operatore economico), Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori di cui l'operatore economico intende fare affidamento) nella parte in cui non precisa la percentuale di subappalto cui intende fare affidamento;
- 4) URBE VIGILANZA S.P.A.: è stata rilevata la presenza di una copia non conforme all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 del PASSOE, come richiesto al punto 12.3 della Lettera di Invito;
- 5) T & R SECURITY SERVICE S.R.L.: è stata rilevata la mancanza del documento "Patto di Integrità", come richiesto al punto 12.3 della Lettera di Invito;

Rispetto ai suddetti operatori economici il RUP ritiene di dover attivare una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Alla luce della giurisprudenza anche recente del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 09.01.2023 n. 290) la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell'offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti "... con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica ...", come riconosciuto pacificamente da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che afferma che il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Coopservice, il RUP ha anche rilevato che nell'ambito della Dichiarazione Unica sull'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 allegata, il concorrente ha dichiarato le seguenti fattispecie:

- In primo luogo, relativamente alle ipotesi previste dagli artt. 20 e ss. D. Lgs. 758/1994 e dagli artt. 13 e ss. D. Lgs. 124/2004 e s.m.i., ha segnalato la notifica di verbali ispettivi con prescrizione, per i quali sono ancora pendenti i termini di legge per l'oblazione che determinerà l'effetto estintivo del relativo procedimento e dell'eventuale reato contravvenzionale.

Il RUP rileva che le fattispecie dichiarate dall'operatore economico non rilevano ai fini escludenti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e neppure quale ipotesi di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo medesimo e delle Linee Guida ANAC n. 6, non rientrando tali ipotesi di reato nell'ambito di quelle disciplinate dal comma 1 del predetto articolo 80 né tra quelli previsti dalle citate Linee Guida ANAC n. 6.



- In secondo luogo, codesto operatore economico ha comunicato la comminazione di una sanzione da parte dell'AGCM nel settore della vigilanza privata, che ha costituito oggetto di contenzioso, conclusosi – in data 4 ottobre 2022 – con una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 8504/2022) che ha annullato la predetta sanzione sia per vizi procedurali che nel merito, attesa l'insussistenza della sostenuta intesa restrittiva del mercato.

Il RUP rileva che la comminazione di una sanzione da parte dell'AGCM, sebbene possa essere apprezzata dalla Stazione appaltante ai fini della sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e del parag. 2.3 delle Linee Guida ANAC n. 6, non si considera rilevante, nel caso di specie, in quanto annullata.

Le medesime considerazioni valgono per il procedimento penale conclusosi in sede di Udienza Preliminare con sentenza di assoluzione pronunciata in pubblica udienza in data 23 giugno 2022 presso la Procura di Ancona per violazione della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25 septies, comma II) in relazione all'art. 589 c.p. Essendo intervenuta sentenza di assoluzione, la fattispecie non rileva ai fini escludenti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

- In terzo luogo, codesto operatore economico ha comunicato la pendenza dei seguenti procedimenti penali:

1) Procedimento penale presso la Procura di Ancona per le fattispecie di cui agli artt. 353 comma 1, 319 e 321 c.p. in cui risultano coinvolti, fra gli altri, due attuali Dirigenti di Coopservice. I fatti contestati risalgono al 2019 e, in data 27 marzo 2020, è stata comunicata la proroga delle indagini preliminari. Ad oggi, pertanto, non è presente alcuna richiesta di rinvio a giudizio;

2) Procedimento Penale presso la Procura di Cosenza per le fattispecie di cui agli artt. 356, 476 comma 2, 479 e 640 comma 2 numero 1 c.p., per il quale, in data 19 novembre 2021 è stato disposto il rinvio a giudizio ed il cui dibattimento di primo grado è tuttora in corso. Sul punto, l'operatore economico ha precisato che: (i) i fatti costituenti oggetto di contestazione consistono nell'aver fatturato prestazioni che si ipotizza non essere state eseguite e/o comunque esorbitanti rispetto a quelle previste dal contratto stipulato con l'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Per tali prestazioni l'operatore economico ha agito in sede civile con due Decreti Ingiuntivi di pagamento per i quali è tuttora pendente il relativo giudizio; (ii) le persone coinvolte nel procedimento sono due ex Procuratori Speciali, un ex Dirigente ormai cessato da oltre tre anni da ogni rapporto di lavoro con la Società, e due ex dipendenti; (iii) sono state adottate misure riparatorie e di self-cleaning che si sostanziano: nella immediata revoca e sospensione del personale coinvolto, oltre che nel loro conseguente allontanamento; nella nomina di un consulente esterno per il monitoraggio della restante parte del contratto (conclusosi alla data del 31 ottobre 2021; nella implementazione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001; nel pronto rilascio di apposita polizza fideiussoria oltre che nel sequestro per l'equivalente della somma contestata.

3) Procedimento Penale presso la Procura di Modena per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., per il quale il Tribunale di Modena, in data 16 febbraio 2021, ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del reato;

4) Procedimento Penale presso la Procura di Bologna per la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., ancora in fase di indagini a carico dell'attuale Presidente in carica dell'operatore economico, i cui fatti risalgono al mese di gennaio 2019 e per il quale non vi è alcuna richiesta di rinvio a Giudizio.

5) Procedimento Penale presso la Procura di Como per la fattispecie di cui all'art. 590-bis c.p. ancora in corso a carico del Presidente dell'operatore economico.

In merito al procedimento indicato al punto sub 1), il RUP rileva che, non essendo intervenute sentenze di condanna, le fattispecie di reato ivi indicate non rilevano ai fini escludenti ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 né quale ipotesi di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo medesimo e delle Linee Guida ANAC n. 6, in quanto, il procedimento penale in questione si trova ancora in una fase del tutto embrionale, oltretutto coperta da segreto istruttorio e nell'ambito della quale non vi sono a disposizione elementi tali per poter ipotizzare una eventuale responsabilità delle persone coinvolte (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2022, nn. 3442 e 3443). Inoltre, i fatti oggetto di indagine, risalendo al 2019, travalicherebbero il triennio di rilevanza ai fini dichiarativi.



In merito al procedimento indicato al punto sub 2) il RUP rileva che, non essendo intervenute sentenze di condanna, le fattispecie di reato sopra richiamate non rilevano ai fini automaticamente escludenti ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ma al più potrebbero rilevare quali ipotesi di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo medesimo e delle Linee Guida ANAC n. 6. Tuttavia, poiché le figure professionali coinvolte nelle fattispecie di reato sopra richiamate non rientrano nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (non rivestendo poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo), poiché la società ha adottato misure riparatorie e di self-cleaning e ha anche provveduto al risarcimento dell'asserito danno in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, si ritiene di non considerare ai fini escludenti le predette fattispecie.

In merito al procedimento indicato al punto sub 3), il RUP rileva che ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione di un operatore economico non va disposta quando il reato è estinto.

In merito al procedimento indicato al punto sub 4), valgono le medesime considerazioni indicate al procedimento di cui al punto sub 1).

In merito al procedimento indicato al punto sub 5), il RUP rileva che la fattispecie non assume rilevanza ai fini escludenti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non essendo intervenuta sentenza di condanna e non rientrando tale ipotesi di reato nell'ambito di quelle disciplinate dal comma 1 del predetto articolo, né tra quelle che potrebbero assumere rilevanza ai fini del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il RUP dispone di ammettere l'operatore economico al prosieguo della procedura.

Tutto ciò premesso,

- il RUP dispone di avviare una procedura di soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici sopra specificati;
- il RUP dispone di ammettere l'operatore economico SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL al prosieguo della procedura.

Roma, 12 giugno 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alberto Caporale